

SENT. 6/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	Acanfora	Presidente
Ida	Contino	Consigliere
Nicola	Ruggiero	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-Relatrice
Ilaria Annamaria	Chesta	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 59773 del Registro di Segreteria, promosso da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Direzione dei Servizi del Tesoro (C.F. 80415740580), rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Anna Maria ALIMANDI, funzionario delegato, elettivamente domiciliato presso i propri uffici siti in Roma alla Via XX Settembre n. 97, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it - APPELLANTE

contro

OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS), in persona del procuratore generale Devetak Tommaso, nato a Gorizia il 2 febbraio 1960, c. f.: DVTTMS60B02E098U, giusta procura generale del 9 settembre 2019, per notar dott. Saverio Angelilli di Gorizia – rep. N. 140.844 – racc. n. 18.928, registrata a Gorizia il 12 settembre 2019, e

rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Macor con il quale è elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo p.e.c. massimo.macor@pecavvocatigorizia.eu

avverso

la sentenza n. 176/2020 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia-Giulia, depositata in data 31 dicembre 2020.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 10 dicembre 2024, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice Cons. Maria Cristina Razzano, il Dott. Pierpaolo Bovenzi per l'appellante; nessuno è comparso per l'appellata.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha accolto il ricorso promosso dall'odierna appellata, nella parte in cui chiedeva il riconoscimento del diritto all'irripetibilità delle somme versate a titolo assegno di maggiorazione e di indennità speciale annua di guerra sulla pensione di reversibilità di guerra. I redditi annui posseduti dalla vedova dal 2007 al 2018 risultavano superiori ai limiti stabiliti dall'art. 70 del d.P.R. n. 915/1978 s.m.i., e pertanto, in data 2 ottobre 2019, con determinazione n. 7474, la Ragioneria Territoriale provvedeva a revocare dal 1° gennaio 2008 la concessione dei detti assegni accessori. Seguiva il provvedimento n. 7476 dell'11 novembre 2019 che, in considerazione dell'omessa comunicazione da parte della sig.ra

OMISSIS della propria situazione reddituale non conforme ai limiti di legge, disponeva il recupero delle somme indebitamente percepite dal 2 ottobre 2009 in quanto per il periodo 1° gennaio 2008/1°ottobre 2009 l'indebito era ritenuto prescritto. In data 16 gennaio 2020 veniva emesso l'avviso di accertamento di un credito erariale per il periodo dal 2 ottobre 2009 al 1° ottobre 2019 pari ad euro 23.099,67. Il Giudice territoriale ha ritenuto fondato il ricorso e dichiarato l'irripetibilità delle somme, non riscontrando dolo nell'omessa comunicazione.

Con atto depositato in data 25 febbraio 2022, il soccombente Ministero ha promosso appello lamentando la violazione di legge sotto il profilo della falsa ed erronea applicazione degli artt. 39, 56, 70, 80 e 81 del d.P.R. n. 915/1978 nonché la violazione dell'art. 2033 c.c., degli artt. 23 del d.P.R. n. 834/1981 e 6 del d.P.R. n. 377/1999; infine la omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Ricorda l'appellante che, come espressamente disposto dall'art. 39, comma 4, del d.P.R. n. 915/1978, l'assegno di maggiorazione può essere concesso solamente se la vedova "*si trovi nella condizioni economiche previste dall'art. 70".*

Analoga disposizione è prevista dal successivo art. 56 del medesimo d.P.R. n.915/1978 relativamente alla concessione dell'indennità speciale annua ed entrambe le succitate norme si inseriscono nel più ampio contesto di cui all'art. 80 che, quale disposizione di portata generale, prevede che "*In tutti i casi in cui le norme contenute nel presente testo unico subordinano la liquidazione del trattamento pensionistico……al sussistere di determinati requisiti o condizioni, i*

titolari del trattamento o degli assegni sono tenuti a comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il relativo provvedimento, il venir meno di dette condizioni o requisiti….." .

Ciò posto, sarebbe evidente che trattasi di un preciso obbligo di legge che va adempiuto nei confronti dell'Amministrazione che eroga il trattamento pensionistico ed invece, nella fattispecie in esame, il detto obbligo di legge non sarebbe stato assolto dalla sig.ra OMISSIS. Le argomentazioni esposte nella sentenza sarebbero del tutto destituite di fondamento e mirerebbero ad esonerare di fatto il pensionato dall'onere previsto *ex lege*. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e la rimessione al primo giudice per la decisione di merito.

Con memoria depositata il 17 aprile 2024 si è costituita in giudizio l'appellata evidenziando anzitutto che la sussistenza del dolo si configurerebbe come questione di mero fatto, e da ciò discenderebbe l'inammissibilità del gravame; in ogni caso nel merito alcuna violazione di legge o motivazione apparente sarebbe ravvisabile, posto che il primo giudice avrebbe correttamente evidenziato l'assenza di una volontà diretta a frodare le ragioni del debitore pubblico e, anzi, l'acquisibilità d'ufficio dei dati reddituali aggiornati.

In data 9 maggio 2024 è pervenuto il certificato di morte dell'appellata.

All'udienza odierna, sentito il procuratore delegato per il Ministero appellante, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. L'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 170, comma 4, c.g.c.

2. Anche a voler considerare che l'evento interruttivo non è stato dichiarato in udienza dal procuratore costituito per l'appellata – con la consequenziale irrilevanza dell'evento ai fini dell'interruzione del processo - rimane fermo che la ripetibilità dell'indebito pensionistico nei confronti degli eredi del pensionato deceduto in pendenza della lite, è subordinata alla prova dell'illecito arricchimento del dante causa per effetto della condotta dolosamente orientata da questi posta in essere. Il dolo dell'appellata rimane, dunque, centrale ai fini della definizione della controversia. I giudici di legittimità hanno più volte ribadito (Cass. civ. n. 17997/2021 e n. 1919/2018) che la nozione di dolo che consente la ripetibilità dell'indebito nei confronti degli eredi del pensionato è la medesima di quella che tale ripetibilità consente anche nei confronti del pensionato medesimo, «*dovendo anche in tali casi trovare applicazione il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente*». In sostanza, secondo la S.C., il dolo omissivo del pensionato, che condiziona la ripetibilità dell'indebito nei confronti del dante causa, rappresenta anche la condizione ineludibile di trasmissibilità agli eredi, e dunque della relativa legittimazione a resistere in giudizio.

3. In tale ottica, deve rimarcarsi che la questione di diritto relativa all'esatta applicazione delle norme invocate dal Ministero appellante è priva di fondamento.

Sul punto, giova osservare che l'art. 70 del d.P.R. n. 915/1978 ("*Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra*") prevede, al comma 1, che: "*In tutti i casi in cui il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici sia subordinato dal presente testo unico alle condizioni economiche del richiedente, i trattamenti e gli assegni medesimi sono liquidati quando il richiedente stesso, in presenza degli altri requisiti richiesti, sia in possesso, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito annuo complessivo, al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1953, n. 597, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a L. 2.400.000*". Il successivo art. 80 del medesimo d.P.R. n. 915/1978 statuisce che: "*In tutti i casi in cui le norme contenute nel presente testo unico subordinano la liquidazione del trattamento pensionistico o di un assegno accessorio al sussistere di determinati requisiti o condizioni, i titolari dei trattamenti o degli assegni sono tenuti a comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il relativo provvedimento il venir meno di dette condizioni o requisiti entro tre mesi dal verificarsi di tale circostanza, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico*" (comma 1). "*Nel caso di intervenuta denuncia a termini del comma precedente, la revoca dei relativi trattamenti, salvo che sia diversamente stabilito dal presente testo unico, ha effetto dalla data di scadenza del termine previsto nel comma stesso. Nei confronti di coloro che omettano la denuncia, sono recuperate tutte le somme indebitamente percepite*" (comma 2).

A sua volta, l'art. 81 stabilisce, al comma 1, che: "*I provvedimenti con*

i quali siano stati conferiti pensione o assegni di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica; b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) la liquidazione sia stata effettuata o il provvedimento sia stato emesso sulla base di documenti falsi o sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 86 che risultino non veritiere; e) non sussista più lo stato di inabilità a proficuo lavoro che ha determinato la liquidazione in favore degli interessati ovvero sia venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il conferimento del trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito".

Il comma 2 del predetto art. 81 (alla cui stregua, "*Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della liquidazione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al comitato di liquidazione, ai sensi del successivo articolo 112 e non si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le somme corrisposte*") è stato poi abrogato dall'art. 9 del d.P.R. 30 settembre 1999, n. 377.

Infine, l'art. 112 del d.P.R. n. 915/1978, nel disciplinare la "procedura speciale per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o

dell'assegno", statuisce, ai commi 9, 10 e 11, come aggiunti dall'art. 23 d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, che: "*Le disposizioni di cui ai precedenti commi*" (quelle relative alla revoca della pensione a seguito di procedura prevedente la denuncia al Comitato di liquidazione, la proposta dello stesso e la decisione finale del Ministro) "*non si applicano quando, secondo l'ipotesi prevista dall'art. 81, primo comma, lettera e), venga meno nel titolare del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richieste dall'art. 70 e successive modificazioni. In tale ipotesi il provvedimento di conferimento del trattamento può essere in ogni tempo revocato, con l'ordinaria procedura amministrativa, da parte della stessa autorità che l'ha emanato*" (comma 9); "*I titolari del trattamento di cui al precedente comma hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio dal quale è stato emesso il relativo provvedimento entro tre mesi dalla data di scadenza del termine per la denuncia ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), il venir meno del requisito delle condizioni economiche richiesto per fruire del trattamento stesso*" (comma 10); "*Qualora il pensionato effettui la comunicazione entro il predetto termine di tre mesi, la soppressione del trattamento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Negli altri casi, la soppressione ha effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito, salvo che la revoca sia disposta in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato, nel qual caso, la revoca stessa ha effetto dal giorno della liquidazione*" (comma 11).

In tale cornice normativa, si è, tuttavia, innestato l'art. 6 d.P.R. n.

377/1999 (recante il “Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”), rubricato “Procedura di revoca”, a mente del quale “1. *Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, i provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensioni o assegni di guerra, anche se emanati da altri organi, possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati da parte del competente Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, previo parere della Commissione medica superiore per gli aspetti tecnico-sanitari. 2. La revoca per dolo del provvedimento di concessione della pensione o dell'assegno ha effetto dalla data di decorrenza dei benefici stessi, con conseguente recupero, ai sensi delle norme vigenti, di quanto indebitamente riscosso. Negli altri casi la revoca o la riduzione hanno effetto dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme già percepite”*

La predetta disposizione prevede, dunque, la possibilità di revoca, con identica procedura, del trattamento pensionistico di guerra in tutte le ipotesi contemplate dall’art. 81, comma 1, d.P.R. n. 915/78 (ivi compresa quella del venir meno delle condizioni economiche per poterne usufruire) aggiungendo che: a) nel caso di dolo, la revoca ed il conseguente e consentito recupero di quanto indebitamente riscosso, operano dalla data di decorrenza del trattamento; b) in assenza di

dolo, la revoca ha effetto dalla data del provvedimento e non è consentito il recupero delle somme già percepite.

La presenza o meno del dolo condiziona allora la stessa recuperabilità dell'indebito maturato mentre l'art. 112, comma 11, del d.P.R. n. 915/1978 consente il recupero anche in caso di assenza di dolo, sia pure dal primo giorno dell'anno successivo a quello di mancato rispetto dei limiti reddituali.

L' antinomia tra le norme succedutesi nel tempo è già stata risolta dalla recente giurisprudenza di questa Sezione di appello (Sez. II app. n. 2/2024) nel senso di ritenere assolutamente prevalente la legge posteriore (ossia il citato art. 6) anche perché detto articolo 6 "*così come evincibile dal titolo e tenore letterale dello stesso, è stato introdotto dal legislatore, nella specifica materia dei trattamenti pensionistici di guerra, proprio per regolamentare la procedura di revoca, con le relative conseguenze, della pensione in godimento, con riferimento a tutte le ipotesi, nessuna esclusa, ivi compresa quella connessa al venir meno delle condizioni economiche*"; si è affermato al riguardo che "*Del resto, la giurisprudenza contabile ha da tempo risalente posto in luce che "A decorrere dal 12 novembre 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 30 settembre 1999, n. 377, la revoca o la riduzione dei trattamenti pensionistici di guerra, o degli assegni accessori dei medesimi, comportano il recupero di quanto indebitamente riscosso solo nel caso in cui l'indebito sia imputabile a comportamento doloso del pensionato; negli altri casi non si procede al recupero delle somme già percepite" (in termini, Sez. I, n. 395/2003; id. Sez. I, n. 68/2004)*";"i *ratei pensionistici*

di guerra, come quelli all'esame, erogati dopo l'entrata in vigore del Regolamento di cui al d.P.R. n. 377/1999 (12 novembre 1999) restano disciplinati dall'art. 6 del predetto Regolamento, con la conseguente necessità di "verificare il comportamento osservato dalla pensionata (…….) e, in particolare, se alla stessa possa ascriversi un comportamento doloso che lascerebbe impregiudicato il diritto del MEF di recuperare le somme erogate, o se, invece, in assenza di prova del dolo, debba ritenersi precluso il "recupero delle somme già percepite" (*così testualmente, Sez. II app., n. 69/2018)"* (Sez. II app., n. 2/2024).

Si tende, in definitiva, ad escludere ogni automatismo tra violazione dell'obbligo informativo e configurazione di un comportamento doloso del pensionato (con conseguente obbligo per l'Amministrazione di procedere al recupero dell'indebito), richiedendo per l'accertamento della sussistenza del dolo una particolare attenzione alle condizioni oggettive e soggettive del percipiente, legata, pertanto, alla valutazione di diversi aspetti (in termini, tra le altre, Sez. I app., n. 65/2022 richiamata da Sez. II app.n.2/2024 cit.).

A tale prevalente giurisprudenza contabile si è uniformato il Giudice monocratico, ricordando che "*l'obbligo di comunicazione invocato dall'amministrazione debba essere coordinato con le disposizioni in materia di documentazione amministrativa e di amministrazione cd. Digitale, ed in particolare con l'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e con l'art. 50 del D.Lgs n. 82/2005*", per poi concludere che "*attualmente, l'onere a carico del pensionato di comunicare la variazione reddituale si colloca in un più ampio contesto ordinamentale, che è mutato nel tempo,*

integrando un modello di amministrazione pubblica improntata alla semplificazione ed alla digitalizzazione. Ne consegue che alla disponibilità delle informazioni alla quale ha accesso la RGS nell'ambito del sistema sopra descritto, corrisponde un obbligo di comunicazione del pensionato che trova attualmente ragion d'essere soltanto laddove le informazioni richieste non sono diversamente accessibili……".

Il principio enunciato dal primo Giudice trova conforto nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 11498/1996, n. 12608/2020) alla cui stregua «*non rilevano le omissioni e reticenze nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa*».

Il principio rappresenta un giusto contemperamento tra gli oneri informativi che gravano sia sul pensionato sia sull'ente erogante, non potendo trovare applicazione l'art. 2033 c.c. allorquando non vi sia prova della condotta dolosamente orientata, la quale non è configurabile in caso di mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'INPS già conosce o ha l'onere di conoscere. Da tale affermazione di carattere generale discende la conseguenza che le prestazioni erogate al pensionato non sono ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito, dovendosi tutelare

l'affidamento dell'*accipiens*.

4. Venendo quindi al percorso motivazionale seguito dal primo Giudice in relazione al dolo, non possono residuare dubbi sul fatto che, la sussistenza dell'elemento soggettivo è "questione di fatto" la cui indagine è, pertanto, preclusa al giudice dell'appello pensionistico, al quale rimane soltanto la possibilità di vagliare se, sul punto specifico, vi sia motivazione carente o assente. Anche tale profilo di censura non merita accoglimento. Il primo Giudice ha tenuto conto di un duplice profilo scriminante: a) "*nel 2008, tempo a partire dal quale sarebbe stato necessario segnalare alla RGS il mutamento del requisito reddituale, l'interessata aveva l'età di 79 anni ……*"; b) la ricorrente "*ha sempre presentato le proprie dichiarazioni dei redditi. Circostanza quest'ultima pacificamente ammessa dall'Amministrazione resistente, la quale su tali atti ha addirittura realizzato il proprio accertamento amministrativo*"; c) "*la stessa RGS abbia estratto n° 13 prospetti dimostrativi delle dichiarazioni reddituali, rese dalla sig.ra OMISSIS dal 2006 al 2018, (cfr. fascicolo amministrativo) per avviare il procedimento di revoca*". Il primo Giudice, quindi, non solo ha ritenuto non decisiva l'omessa comunicazione delle variazioni reddituali, ma ha valutato complessivamente la condotta dell'odierna appellata, prendendo in considerazione l'età avanzata (condizione soggettiva) e l'agevole acquisibilità dei dati reddituali *aliunde* (di fatto nella concreta disponibilità della RGS) per escludere la sussistenza del dolo. La sentenza non può dirsi, pertanto, affetta da motivazione "omessa" o "apparente", di talché rimane preclusa anche la possibilità di una

rimessione in primo grado al fine di valutare nuovamente il "*punto dirimente della controversia costituente questione di fatto"*, decisivo ai fini della controversia, come previsto dall'art. 170, comma 4, c.g.c. cit.

5. L'appello deve essere, conclusivamente, dichiarato inammissibile. Le spese sono a carico dell'appellante soccombente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile. Condanna l'appellante alle spese di lite che liquida in complessivi euro 700,00.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2024.

L'Estensore — Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano) — (dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente — Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 GENNAIO 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del

decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 9 GENNAIO 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 9 GENNAIO 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco